



Report n. 5086 per S.T.P. analisi di alcune ipotesi di partecipazioni in altre società, opportunità e criticità.

Documento generato automaticamente dal motore AI in data: 2025-05-04

Domanda: S.T.P., nella forma di società di capitali (SRL o SPA), di professionisti iscritti nei rispettivi albi, sia nella configurazione monodisciplinare che multidisciplinare, i cui soci intendono valutare le seguenti ipotesi di partecipazioni in altre società: 1) In altre S.T.P. mono o multi disciplinari (in qualità di socio di finanziatore entro 1/3 del capitale sociale) 2) In società clienti 3) In altre società per mero investimento 4) In Enti vari, anche del Terzo Settore Si precisa che la partecipazione in altre società ed Enti ha ragioni di investimento e/o strategiche e comunque è prevista come possibilità nello statuto sociale della S.T.P. partecipante. Si chiede di analizzare per ciascuna delle ipotesi suddette, quali sono le criticità con particolare riguardo alla normativa che disciplina le S.T.P. e, in linea di massima, alle norme deontologiche.

Legenda: Il seguente report è composto da due sezioni: la prima sezione contiene la risposta sintetica che fornisce un'analisi di tutte le risposte fornite dal sistema AI ed elencate come R1, R2, R3, R4, R5. La seconda sezione contiene il dettaglio di tutte le risposte fornite dal sistema AI.

Risposta sintetica

Ecco una riformulazione estesa della sezione "Conclusioni e parere finale" del testo fornito, senza riferimenti specifici a normative o sentenze:

Entrambe le analisi presentate offrono una valutazione valida e utile delle sfide associate alla partecipazione di una Società tra Professionisti (STP) in altre entità. Tuttavia, la seconda analisi si distingue per la sua completezza, profondità e orientamento pratico, fornendo una guida più dettagliata per valutare i potenziali rischi, gestire i conflitti di interesse e garantire un comportamento eticamente corretto.

Di conseguenza, si suggerisce di fare riferimento principalmente alla seconda analisi, integrandola con le informazioni e le intuizioni fornite dalla prima. In ogni caso, è sempre consigliabile consultare il proprio ordine professionale per ottenere un parere specifico e aggiornato,



basato sulla situazione specifica e sulle linee guida applicabili. Questo approccio consente di affrontare le complessità della partecipazione in altre entità in modo informato, responsabile e in linea con i principi che guidano l'esercizio della professione.

Analisi comparativa

Analisi comparativa delle risposte date dal sistema AI

Ecco una riformulazione estesa del testo fornito, senza riferimenti specifici a leggi o sentenze:

Entrambe le analisi esaminate affrontano in modo sostanzialmente simile le problematiche legate alla partecipazione di una Società tra Professionisti (STP) in altre realtà aziendali o enti, considerando diverse situazioni possibili.

Elementi Comuni e Punti di Forza:

- **Individuazione delle Aree Critiche:** Entrambe le analisi identificano correttamente i principali rischi e le criticità associate alla partecipazione in altre società. Tra questi, spiccano il potenziale conflitto di interessi, la necessità di preservare l'indipendenza professionale, l'importanza di rispettare l'ambito di attività esclusivo della STP e il divieto per i soci professionisti di partecipare a più STP contemporaneamente.
- **Suggerimenti Operativi:** Entrambe le analisi offrono consigli pratici per ridurre i rischi e assicurare il rispetto delle regole, come l'inserimento di specifiche clausole nello statuto, la verifica delle partecipazioni da parte dell'ordine professionale di appartenenza e la garanzia di trasparenza nei confronti dei clienti.

Differenze e Approfondimenti:

La seconda analisi presenta un esame più dettagliato e approfondito delle varie ipotesi di partecipazione,



concentrandosi maggiormente sugli aspetti pratici e sulle implicazioni operative. In particolare, la seconda analisi:

- **Introduzione Generale Più Ampia:** Esplora in dettaglio i principi generali che dovrebbero guidare le decisioni della STP in materia di partecipazioni, come l'esercizio esclusivo dell'attività professionale, l'incompatibilità con altre STP, la necessità di una maggioranza qualificata di professionisti e la stipula di una polizza assicurativa adeguata.
- **Rischi Esaminati in Modo Più Completo:** Analizza i rischi in modo più approfondito, mettendo in luce i pericoli meno evidenti e le forme sottili in cui possono manifestarsi i conflitti di interesse.
- **Impatto sulla Reputazione:** Prende in considerazione l'effetto delle partecipazioni sulla reputazione della STP e sulla fiducia dei clienti, sottolineando l'importanza della trasparenza e di una comunicazione efficace.
- **Alternative e Valutazione della Coerenza:** Propone alternative alla partecipazione diretta, come accordi di collaborazione o contratti di fornitura, e sottolinea l'importanza di valutare se gli investimenti siano in linea con i valori e gli obiettivi della STP.
- **Promozione del Coinvolgimento dei Professionisti:** Incoraggia i professionisti della STP a partecipare attivamente alle attività degli enti partecipati, ad esempio offrendo consulenza gratuita o prendendo parte a progetti di volontariato.

Conclusioni:

Entrambe le analisi forniscono una valutazione valida e utile delle criticità legate alla partecipazione di una STP in altre società o enti. Tuttavia, la seconda analisi risulta più completa, approfondita e orientata alla pratica, offrendo una guida più dettagliata per valutare i rischi, gestire i conflitti di interesse e assicurare il rispetto delle regole deontologiche.

Si consiglia quindi di fare riferimento principalmente alla seconda analisi, integrando le informazioni con gli spunti forniti nella prima. In ogni caso, è sempre raccomandabile consultare il proprio ordine professionale per ottenere un

parere specifico e aggiornato, basato sulla situazione concreta e sulle normative applicabili.

Informazioni di contesto

Le risposte R3, R4 e R5 presentano diverse prospettive sulla partecipazione di una Società tra Professionisti (STP) in altre società ed enti, pur condividendo alcuni punti fondamentali [i]. Tutte e tre le risposte convergono sulla necessità di aderire alle normative che regolano le STP e sull'importanza di valutare i conflitti di interesse, gli aspetti deontologici e la trasparenza verso i clienti [i, 3, 5]. Inoltre, è condiviso il principio che un socio non possa partecipare contemporaneamente a più STP.

Tuttavia, emergono differenze significative nell'analisi di specifiche situazioni [i]:

- **Partecipazione in altre STP:** R3 suggerisce una potenziale "scappatoia" per società non qualificate come STP per investire in una STP, mentre R4 adotta un approccio più restrittivo, citando l'articolo 10, comma 6, della Legge 183/2011 e sottolineando il rischio di strutture elusive e sanzioni disciplinari [i, 6, 14]. R5 riprende il divieto generale aprendo ad interpretazioni che potrebbero eludere le regole [i]. In sostanza, la legge prevede espressamente che la partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione ad un'altra STP.
- **Partecipazione in società clienti:** Pur non essendoci divieti espliciti, tutte e tre le risposte evidenziano il rischio di conflitto di interessi [i, 2, 3]. R4 introduce anche il concetto di "responsabilità solidale" in caso di illeciti derivanti da direttive della STP [i]. La società deve informare il cliente sull'esistenza di potenziali conflitti di interesse tra cliente e società, anche a causa della presenza di soci con finalità di investimento.
- **Partecipazione in società per investimento:** R3 e R5 consentono alla STP di acquisire partecipazioni in società commerciali a scopo di investimento, a condizione che ciò non comprometta l'attività professionale [i, 8]. R4



aggiunge che i soci non possono assumere cariche sociali nelle partecipate senza autorizzazione e introduce requisiti di onorabilità per i soci investitori [i].

- **Partecipazione in Enti del Terzo Settore:** Tutte le risposte concordano sulla necessità di valutare la compatibilità con l'oggetto sociale della STP e i principi deontologici [i]. R4 sottolinea che gli Enti del Terzo Settore potrebbero limitare la partecipazione di soggetti profit [i, 13].

In conclusione, la risposta più cauta e rigorosa è la R4, che evidenzia il divieto di partecipazione multipla e i rischi di sanzioni per strutture elusive [i]. È fondamentale evitare qualsiasi schema che possa essere interpretato come un tentativo di aggirare la normativa.

Per quanto riguarda la partecipazione in società clienti, tutte le risposte evidenziano il rischio di conflitto di interesse [i]. La STP deve valutare attentamente se la partecipazione possa compromettere la sua indipendenza e obiettività [i]. In caso di dubbi, è consigliabile rinunciare all'incarico o informare il cliente in modo trasparente [i, 3].

La STP può effettuare investimenti, ma deve assicurarsi che ciò non pregiudichi la sua attività professionale e che i soci non assumano cariche sociali nelle partecipate senza autorizzazione [i]. Infine, la partecipazione in Enti del Terzo Settore richiede una valutazione della compatibilità con il proprio oggetto sociale e i principi deontologici [i].

Prima di intraprendere qualsiasi forma di partecipazione, è essenziale consultare un legale specializzato in diritto societario e professionale e richiedere un parere al proprio ordine professionale [i]. Lo statuto della STP dovrebbe prevedere la possibilità di effettuare partecipazioni in altre società ed enti, definendo le procedure per gestire eventuali conflitti di interesse [i]. È fondamentale documentare accuratamente tutte le valutazioni effettuate e le decisioni prese, al fine di dimostrare la conformità alla normativa e ai principi deontologici [i].



STUDIO SANTI & Associati

In sintesi, la partecipazione di una STP in altre società ed enti è possibile, ma richiede grande attenzione e una rigorosa valutazione dei rischi e delle implicazioni legali ed etiche [i]. La prudenza e la trasparenza sono elementi essenziali per evitare problemi e garantire la correttezza dell'operato della STP [i].

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it



Dettaglio delle risposte

R1. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/1

Le Società Tra Professionisti (STP) nella forma di società di capitali (SRL/SPA) devono rispettare vincoli normativi e deontologici specifici nelle partecipazioni in altre società. Ecco un'analisi delle quattro ipotesi:

1) Partecipazione in altre STP (mono/multidisciplinari) come socio finanziatore (entro 1/3 del capitale)

Criticità:

- **Limite quantitativo:** La normativa (art. 10 L. 183/2011) consente a un socio "per finalità di investimento" di partecipare a una sola STP, purché non superi il 33% del capitale sociale.
- **Controllo decisionale:** I soci professionisti devono mantenere la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni, indipendentemente dalla quota di capitale. Se la STP partecipante è un socio investitore, va verificato che non incida sulle scelte tecniche o deontologiche della STP target.
- **Rischio elusivo:** Il CNDCEC richiede di evitare strutture societarie indirette che eludano i limiti di partecipazione (es.: tramite società veicolo).

2) Partecipazione in società clienti

Criticità:

- **Conflitto d'interesse:** Le norme deontologiche (art. 7 DM 34/2013) vietano situazioni che compromettano l'indipendenza professionale. Partecipare a società clienti potrebbe ledere l'autonomia, soprattutto se la STP eroga servizi a tali società.
- **Responsabilità solidale:** La STP risponde delle violazioni deontologiche commesse dai soci, anche se derivanti da direttive societarie.
- **Limiti statutari:** Lo statuto della STP deve esplicitare la compatibilità di tali partecipazioni con l'oggetto sociale professionale.



3) Partecipazione in società per mero investimento

Criticità:

- **Vincoli di controllo:** Le STP possono acquisire partecipazioni in società commerciali solo se non pregiudicano l'esercizio professionale e i soci non assumono cariche nelle società partecipate.
- **Rispetto dell'oggetto sociale:** L'attività della STP deve rimanere focalizzata sulle prestazioni professionali. Investimenti estranei all'oggetto sociale potrebbero configurare un'illecita attività commerciale.
- **Limiti di capitale:** Se la partecipazione supera il 33%, si applicano le regole per i soci investitori, con divieto di influenza sulle decisioni tecniche.

4) Partecipazione in Enti del Terzo Settore

Criticità:

- **Coerenza con l'oggetto sociale:** La partecipazione deve essere funzionale all'attività professionale della STP (es.: collaborazioni per progetti sociali). Attività estranee all'oggetto sociale sono vietate.
- **Rispetto della deontologia:** Gli Enti del Terzo Settore non devono essere utilizzati per eludere i limiti di esercizio professionale (es.: prestazioni a tariffa ridotta in violazione dei codici deontologici).
- **Trasparenza statutaria:** Lo statuto deve autorizzare espressamente tali partecipazioni, definendone finalità e limiti.

Raccomandazioni generali

- **Clausole statutarie:** Introdurre meccanismi per garantire il controllo dei soci professionisti (es.: voto maggiorato, patti parasociali).
- **Verifica ordinistica:** Ogni partecipazione deve essere approvata dall'Ordine di riferimento, con valutazione di compatibilità deontologica.
- **Antitrust:** Evitare accordi che limitino la concorrenza, come partecipazioni incrociate tra STP della stessa disciplina.

In sintesi, le partecipazioni sono ammissibili se rispettano i limiti di controllo, coerenza con l'oggetto sociale e indipendenza professionale, con adeguata previsione statutaria e vigilanza ordinistica.



RIFERIMENTI NORMATIVI E DI GIURISPRUDENZA: Approfondimento

Ecco l'approfondimento normativo e giurisprudenziale per ciascuna ipotesi:

1) Partecipazione in altre STP

- **Legge 183/2011, art. 10:**

- Consente ai soci "per finalità di investimento" di partecipare a una sola STP, purché non superino il 33% del capitale sociale (limite confermato dal **CNDCEC in Pronto Ordini 11/2024**).
- La STP multidisciplinare deve rispettare l'iscrizione negli albi delle professioni esercitate e il controllo dei soci professionisti (art. 8 DM 34/2013).

- **Giurisprudenza (CCEPS, 2024):**

- La **sentenza CCEPS** ha ribadito la necessità della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti sia "per teste" che "per quote", respingendo configurazioni che privilegiano solo uno dei due criteri.

2) Partecipazione in società clienti

- **DM 34/2013, art. 7:**

- Impone il divieto di conflitti d'interesse, vietando ai soci di STP di assumere cariche in società clienti se ciò compromette l'indipendenza professionale.

- **Codice Deontologico (Consulenti del Lavoro):**

- Sanziona i soci che alterano i requisiti di maggioranza (art. 1, c. 7), estendendo la responsabilità alla STP per violazioni derivanti da direttive societarie.

- **Linee guida Ordine Psicologi Lazio:**

- Ribadiscono l'incompatibilità tra partecipazione in clienti e esercizio professionale, salvo autorizzazione statutaria esplicita.

3) Partecipazione in società per investimento

- **DM 34/2013, art. 6:**

- Consente a società di investimento di partecipare a STP solo se non utilizzate per eludere i limiti di controllo professionale.



- **AGCM e CNDCEC:**

- L'Autorità Garante della Concorrenza e il CNDCEC permettono quote di capitale a soci non professionisti >33%, purché i professionisti mantengano i 2/3 dei voti tramite clausole statutarie (es. voto maggiorato o categorie di quote).

4) Partecipazione in Enti del Terzo Settore

- **Legge 183/2011, art. 10:**

- Limita l'oggetto sociale delle STP alle attività professionali regolamentate, escludendo operazioni estranee all'esercizio professionale.

- **Fondazione Commercialisti (2020):**

- Sottolinea che le partecipazioni in Enti devono essere funzionali all'attività professionale e autorizzate dallo statuto, con verifica degli Ordini.

Strumenti per garantire il controllo

- **Clausole statutarie:**

- Il **Consiglio Nazionale Notariato** ammette l'uso di diritti di voto plurimi (art. 2468 c.c.) o categorie di quote per riservare ai professionisti il controllo, anche con partecipazione di capitale <66%.

- **Antitrust:**

- L'AGCM ha segnalato il rischio di accordi anticoncorrenziali in caso di partecipazioni incrociate tra STP, richiedendo trasparenza nelle strutture societarie.

Questi riferimenti normativi e giurisprudenziali confermano che le STP devono bilanciare flessibilità strategica e rispetto dei principi deontologici, con vigilanza attiva degli Ordini professionali.

Circolari ed Interpelli

Ecco l'elenco dettagliato delle **circolari e risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate** rilevanti per le STP (2000-2025):

1. Risposta a interpello n. 128/2018

- **Data:** 27 dicembre 2018



• **Contenuto:**

- Conferma che le STP producono **reddito d'impresa**, soggetto a IRES e IRAP, in quanto soggette alla disciplina delle società commerciali.
- Specifica che i corrispettivi riconosciuti dalla STP ai soci sono fiscalmente qualificati come **dividendi** (se soci investitori) o **compensi professionali** (se soci operativi).

2. Risposta a interpello n. 125/2018

• **Data:** 5 dicembre 2018

• **Contenuto:**

- Ribadisce che le STP devono adottare **forme societarie previste dal codice civile** (SRL, SPA, ecc.) e che l'iscrizione negli albi professionali è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività.

3. Risposta a interpello n. 600/2021

• **Data:** 16 settembre 2021

• **Contenuto:**

- Ammette le STP al **credito d'imposta 4.0** per investimenti in beni strumentali, qualificandole come titolari di reddito d'impresa.

4. Risposta a interpello n. 602/2021

• **Data:** 17 settembre 2021

• **Contenuto:**

- Definisce i criteri per il coordinamento temporale tra crediti d'imposta (es. Industria 4.0 e Mezzogiorno), applicabili alle STP in quanto soggetti commerciali.

5. Risposta a interpello n. 107/2018

• **Data:** 2018

• **Contenuto:**

- Chiarisce il regime fiscale per la **trasformazione di studi associati in STP**, confermando la tassazione come reddito d'impresa e l'applicazione dell'IRES.



6. Risoluzione n. 23/E/2016

- **Data:** 14 aprile 2016
- **Contenuto:**
 - Precisa che i professionisti operanti in STP devono **mantenere l'iscrizione all'Albo** di riferimento, anche se l'attività è svolta attraverso la società.

7. Risoluzione n. 35/E/2018

- **Data:** 2018
- **Contenuto:**
 - Stabilisce che le STP costituite come società commerciali generano **reddito d'impresa**, indipendentemente dalla natura professionale dell'attività.

8. Circolare n. 9/E/2021

- **Data:** 2021
- **Contenuto:**
 - Fornisce linee guida per l'accesso alle agevolazioni fiscali (es. crediti d'imposta) da parte delle STP, allineandosi alla qualifica di reddito d'impresa.

9. Nota Dipartimento Finanze n. 43619/2017

- **Data:** 2017
- **Contenuto:**
 - Ribadisce l'applicazione dell'**IRAP** alle STP, escludendo la qualificazione come redditi di lavoro autonomo.

Osservazioni

L'Agenzia delle Entrate ha mantenuto una posizione coerente dal 2016, insistendo sulla **natura commerciale delle STP** e sulla tassazione dei redditi come impresa. Le uniche eccezioni riguardano casi specifici di compensi erogati ai soci, dove si applicano regole miste (dividendi vs. compensi professionali). Non risultano circolari o interpelli precedenti al 2016 nei search results forniti.

R2. Parere basato sull'analisi di ricerche, documenti e linee guida pubblici

Analisi delle partecipazioni di una STP in altre società ed enti

1) Partecipazione in altre STP mono/multidisciplinari

Criticità normative:

- **Divieto assoluto di partecipazione multipla:** L'art. 10, comma 6, L. 183/2011 vieta a un socio di far parte di più STP, anche in qualità di finanziatore. Il divieto si applica a tutti i soci, inclusi quelli non professionisti, per evitare conflitti di interesse e garantire l'autonomia decisionale.
- **Alterazione della maggioranza qualificata:** La partecipazione in un'altra STP potrebbe compromettere il requisito dei 2/3 dei soci professionisti nel capitale e nelle delibere, con rischio di scioglimento della società.
- **Strutture elusive:** Il CNDCEC ha evidenziato il pericolo di partecipazioni indirette tramite società veicolo, configuranti un'ipotesi di violazione del divieto di partecipazione multipla, con sanzioni disciplinari per i soci.
- **Limiti alle cessioni di quote:** L'art. 2530 c.c. impone l'autorizzazione degli amministratori per la cessione di quote a terzi, salvo trasferimenti tra soci. Clausole statutarie possono introdurre divieti assoluti di cessione, garantendo però il diritto di recesso dopo due anni.

Aspetti deontologici:

- I codici deontologici degli ordini professionali (es. Consiglio Nazionale dei Commercialisti) sanzionano la violazione dei limiti partecipativi, soprattutto se legata a direttive societarie che influenzano l'indipendenza professionale.

2) Partecipazione in società clienti

Criticità normative:

- **Conflitto d'interessi:** Sebbene non espressamente vietata, la partecipazione in società clienti può compromettere l'indipendenza professionale, violando il DM 34/2013. Gli amministratori devono garantire che le scelte non siano condizionate da interessi estranei.



- **Responsabilità solidale:** In caso di illeciti derivanti da direttive della STP, la responsabilità si estende a tutti i soci, compresi i finanziatori.
- **Pubblicità ingannevole:** La comunicazione non trasparente sulle qualifiche dei soci o sulla struttura societaria è sanzionabile.

Aspetti deontologici:

- I codici deontologici richiedono obiettività e trasparenza, vietando rapporti che possano influenzare il giudizio professionale. È essenziale evitare situazioni che ledano la fiducia del pubblico.

3) Partecipazione in società per investimento

Criticità normative:

- **Partecipazioni di controllo:** Le STP possono acquisire quote in società commerciali solo se non pregiudicano l'attività professionale. I soci non possono assumere cariche sociali nelle partecipate, salvo autorizzazione.
- **Requisiti di onorabilità:** I soci investitori (persone giuridiche) devono garantire l'assenza di condanne penali o cancellazioni da albi.
- **Limiti al valore delle quote:** Nelle cooperative, il valore nominale delle quote non può superare 100.000 euro per le persone fisiche, salvo deroghe statutarie fino al 2% del capitale sociale.

Aspetti deontologici:

- Gli investimenti devono essere funzionali all'attività professionale (es. acquisizione di beni strumentali). È vietato utilizzare il timbro professionale della STP per attività estranee alla professione.

4) Partecipazione in Enti del Terzo Settore

Criticità normative:

- **Compatibilità con l'oggetto sociale:** La partecipazione è ammissibile se coerente con l'attività professionale della STP e non confligge con gli obblighi deontologici.
- **Vincoli statuari degli enti:** Gli Enti del Terzo Settore potrebbero limitare la partecipazione di soggetti profit, richiedendo verifiche specifiche.
- **Trasparenza contabile:** Le partecipazioni cross-border devono rispettare le riserve indivisibili e i requisiti di pubblicità.



Aspetti deontologici:

- È vietato l'utilizzo improprio della reputazione professionale a fini non istituzionali. La comunicazione pubblicitaria deve evitare ambiguità per non ledere l'immagine della STP.

Tabella riassuntiva delle criticità

| Ipotesi | Criticità normative | Rischio deontologico |
|--------------------|--|---|
| Altre STP | Divieto partecipazione multipla; alterazione maggioranza 2/3; strutture elusive | Responsabilità solidale per illeciti |
| Società clienti | Conflitto d'interessi; responsabilità estesa; pubblicità ingannevole | Violazione indipendenza professionale |
| Investimenti | Partecipazioni di controllo; requisiti onorabilità; limiti al valore delle quote | Uso improprio strumenti professionali |
| Enti Terzo Settore | Compatibilità oggetto sociale; vincoli statutari; trasparenza contabile | Danni reputazionali per pubblicità fuorviante |

Raccomandazioni finali:

- Verificare lo statuto della STP per clausole restrittive e ottenere pareri preventivi dagli Ordini professionali.
- Valutare l'impatto sulle riserve indivisibili e sulla trasparenza contabile, specialmente in partecipazioni cross-border.
- Evitare strutture societarie complesse che possano essere interpretate come elusive o conflittuali.

Per tutte le ipotesi, è cruciale bilanciare gli interessi strategici con il rispetto dei vincoli legali e deontologici, garantendo sempre trasparenza e conformità alle disposizioni degli albi professionali.



R3. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/2

Certamente. Esaminiamo attentamente le possibili difficoltà che possono sorgere quando una Società Tra Professionisti (STP) valuta di investire o collaborare con altre entità.

Aspetti Fondamentali da Considerare:

- **Limiti alla Partecipazione:** Ci sono delle restrizioni. Per esempio, un socio non può far parte contemporaneamente di più STP. Questa regola è pensata per garantire che l'impegno professionale sia pieno e non diluito in diverse strutture. Tuttavia, un professionista può esercitare la propria attività sia come singolo, sia all'interno di un'associazione, pur essendo socio di una STP.
- **Etica Professionale:** Sia i soci che la STP stessa devono rispettare scrupolosamente il codice deontologico del proprio ordine professionale. Questo implica agire con integrità, competenza e nell'interesse del cliente.
- **Iscrizione all'Albo:** Le STP devono essere registrate presso l'albo professionale competente. Nel caso di STP che offrono diverse tipologie di servizi, l'iscrizione avviene nell'albo relativo all'attività principale.
- **Controllo dei Professionisti:** Le decisioni più importanti devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci professionisti, una maggioranza qualificata pari almeno ai due terzi. Questo assicura che le scelte strategiche siano guidate da chi esercita la professione.

Analisi delle Diverse Opzioni di Partecipazione:

1. Partecipazione in altre STP (Siano esse specializzate in una sola disciplina o in più):

- **Potenziati Problemi:** In generale, non è consentito a una STP partecipare in un'altra STP. Questa restrizione serve a prevenire situazioni in cui si cerchi di aggirare la regola che vieta a un singolo socio di essere presente in più STP contemporaneamente. L'obiettivo è evitare che, attraverso complesse catene di partecipazioni, si finisca per indebolire il principio di esclusività.
- **Possibili Scappatoie:** Alcune interpretazioni ammettono che una società non qualificabile come STP possa investire in una STP. Tuttavia, se la società che investe è composta unicamente dai soci professionisti della STP stessa, l'operazione deve essere valutata con estrema attenzione per verificare che non si tratti di un modo per eludere le regole.
- **Considerazioni Etiche:** Non ci sono regole specifiche che vietino questo tipo di operazione, ma è essenziale assicurarsi che rispetti i principi di indipendenza, trasparenza e correttezza che devono guidare l'agire professionale.



2. Partecipazione in Società che sono Clienti:

- **Potenziali Problemi:** Non ci sono divieti espliciti, ma è facile che si creino situazioni di conflitto di interesse.
- **Considerazioni Etiche:** Avere una partecipazione in una società cliente potrebbe compromettere l'obiettività e l'imparzialità del giudizio professionale. È quindi fondamentale valutare attentamente se questa partecipazione possa influenzare negativamente la capacità della STP di fornire una consulenza indipendente e focalizzata sull'interesse del cliente. I codici deontologici potrebbero imporre di rinunciare all'incarico in presenza di un conflitto di interesse, oppure di informare chiaramente il cliente della situazione.

3. Partecipazione in altre Società come semplice Investimento Finanziario:

- **Potenziali Problemi:** Anche in questo caso, non ci sono divieti diretti.
- **Considerazioni Etiche:** Come nel caso precedente, è necessario valutare se l'investimento possa generare conflitti di interesse o mettere a rischio l'indipendenza della STP. Per esempio, se la STP investe in un'azienda concorrente di un proprio cliente, potrebbe crearsi una situazione problematica.

4. Partecipazione in Enti di diverso tipo, inclusi quelli del Terzo Settore:

- **Potenziali Problemi:** Non ci sono particolari criticità, a meno che l'ente non persegua scopi incompatibili con la professione esercitata dalla STP.
- **Considerazioni Etiche:** Bisogna valutare se la partecipazione possa danneggiare l'immagine della professione o creare conflitti di interesse. Ad esempio, se l'ente svolge attività controverse o in contrasto con i valori professionali, la partecipazione della STP potrebbe essere inappropriata.

Consigli Utili:

- **Valutazione Approfondita:** Prima di intraprendere qualsiasi forma di partecipazione, è indispensabile analizzare attentamente le regole deontologiche e i potenziali conflitti di interesse.
- **Richiesta di Parere:** Potrebbe essere utile richiedere un parere al proprio ordine professionale per avere conferma che l'operazione sia conforme alle regole deontologiche.
- **Comunicazione Trasparente:** È fondamentale informare i clienti di qualsiasi partecipazione che possa potenzialmente influenzare l'indipendenza della STP.
- **Chiarezza nello Statuto:** Lo statuto della STP dovrebbe prevedere espressamente la possibilità di effettuare partecipazioni in altre società ed enti, definendo anche le procedure per gestire eventuali conflitti di interesse.



STUDIO SANTI & Associati

Data la complessità di queste tematiche, è sempre consigliabile consultare un professionista specializzato per una consulenza specifica sul caso concreto.

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it

R4. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/3

Certo, ecco una versione del testo che elimina i riferimenti a sentenze, leggi, circolari o normative, pur mantenendo una trattazione estesa:

Analizziamo le difficoltà che possono sorgere quando una Società tra Professionisti (STP) di capitali (SRL o SPA) investe in altre società, considerando le specificità delle STP e i principi etici generali.

Di seguito, un'analisi dettagliata dei problemi potenziali in ciascun scenario di investimento, tenendo conto delle caratteristiche delle STP e degli aspetti etici:

Considerazioni Generali:

- **Attività professionale esclusiva:** Lo statuto di una STP deve indicare che i soci si dedicano esclusivamente all'attività professionale. Investire in altre società non deve compromettere questo requisito.
- **Unica STP:** Un professionista può essere socio di una sola STP. Questo principio serve a prevenire conflitti di interesse e ad assicurare che il professionista si dedichi a un'unica struttura.
- **Controllo dei professionisti:** La maggior parte del capitale e dei diritti di voto deve essere in mano a professionisti iscritti all'albo. Questo requisito protegge l'indipendenza della STP e il controllo da parte dei professionisti.
- **Assicurazione:** È obbligatorio avere una polizza assicurativa per coprire i rischi legati alla responsabilità professionale. Gli investimenti in altre società non devono mettere a rischio questa copertura.
- **Etica professionale:** I soci professionisti devono rispettare il codice etico del loro ordine professionale. La società è soggetta alle regole disciplinari dell'ordine a cui è iscritta.

Analisi dei singoli scenari:

1) Investimento in altre STP mono o multidisciplinari (come socio finanziatore con meno di 1/3 del capitale):

- **Principali problemi:**
 - **Divieto di partecipazioni multiple:** Un professionista non può essere socio di più di una STP. Anche se l'investimento è solo come socio finanziatore e limitato a 1/3 del capitale, potrebbe essere visto come un modo per aggirare il divieto principale.
 - **Controllo e influenza:** Anche un piccolo investimento in un'altra STP potrebbe creare problemi di influenza e controllo, potenzialmente in contrasto con l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla professione nella STP principale.
 - **Responsabilità:** Investire in un'altra STP potrebbe esporre indirettamente i soci della STP partecipante a responsabilità per le attività dell'altra società.



- **Aspetti etici:** Potrebbe esserci una violazione dei principi di lealtà, indipendenza e autonomia professionale se l'investimento in un'altra STP creasse un conflitto di interessi o impedisse alla STP partecipante di servire al meglio i propri clienti.

2) Investimento in società clienti:

• Principali problemi:

- **Conflitto di interessi:** Investire in una società cliente comporta un alto rischio di conflitto di interessi. Gli interessi della STP come socio potrebbero non coincidere con quelli del cliente, mettendo a rischio l'obiettività e l'indipendenza professionale.
- **Influenza impropria:** La STP potrebbe essere tentata di favorire la società cliente a discapito di altri clienti o di anteporre i propri interessi a quelli del cliente stesso.
- **Violazione della riservatezza:** L'investimento potrebbe facilitare l'accesso a informazioni riservate di altri clienti, violando l'obbligo di riservatezza.
- **Aspetti etici:** Questo scenario è particolarmente delicato e richiede una valutazione molto attenta. In generale, investire in società clienti è fortemente sconsigliato, a meno che non si rispettino condizioni rigorose che garantiscano l'assenza di conflitto di interessi e la piena trasparenza nei confronti del cliente.

3) Investimento in altre società per puro scopo finanziario:

• Principali problemi:

- **Coerenza con l'attività esclusiva:** Bisogna valutare se l'attività della società in cui si investe sia coerente con l'attività esclusiva della STP, che deve essere l'esercizio della professione. Se la società investita opera in settori non collegati alla professione, potrebbe esserci il rischio di compromettere l'attività della STP.
- **Utilizzo di risorse:** Utilizzare risorse della STP in investimenti finanziari potrebbe essere visto come non coerente con la sua natura di società professionale.
- **Responsabilità:** Come per tutti gli investimenti, esiste il rischio di responsabilità indiretta per l'attività della società in cui si investe.
- **Aspetti etici:** È necessario valutare se l'investimento per puro scopo finanziario possa danneggiare l'immagine e la reputazione della professione. Ad esempio, investimenti in società che operano in settori controversi (es. armi, tabacco) potrebbero essere visti negativamente.

4) Investimento in vari Enti, anche del Terzo Settore:

• Principali problemi:

- **Coerenza con l'attività esclusiva:** Anche in questo caso, è fondamentale valutare la coerenza dell'attività dell'ente in cui si investe con l'attività della STP.
- **Conflitto di interessi:** Potrebbe esserci un conflitto di interessi se la STP fornisce servizi professionali all'ente in cui investe o ad altri enti del Terzo Settore.



- **Scopo di lucro:** Investire in enti del Terzo Settore, che per definizione non hanno scopo di lucro, potrebbe essere visto come un modo per aggirare le regole sulle STP o per ottenere vantaggi impropri.
- **Aspetti etici:** È necessario valutare se l'investimento possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività della STP. Ad esempio, se la STP investe in un ente che svolge attività di sostegno a determinate cause, potrebbe essere difficile mantenere un atteggiamento neutrale nei confronti di altre cause.

In conclusione:

Gli investimenti in altre società da parte di una STP sono possibili, ma richiedono una valutazione molto attenta dei rischi e delle implicazioni, sia dal punto di vista legale che etico. È fondamentale che lo statuto della STP preveda espressamente la possibilità di tali investimenti e che siano definiti criteri e procedure per gestire i conflitti di interesse e proteggere l'indipendenza professionale. In caso di dubbi, è sempre consigliabile consultare il proprio ordine professionale per un consiglio specifico.

Ok, approfondiamo ulteriormente le criticità relative alle partecipazioni di una Società tra Professionisti (STP) di capitali (SRL o SPA) nelle diverse ipotesi, focalizzandoci sui rischi e sulle implicazioni pratiche che potrebbero derivarne.

Ampliamento della Premessa Generale:

- **Esercizio esclusivo dell'attività professionale:** Questa condizione è fondamentale. La STP deve essere percepita, sia internamente che esternamente, come una struttura focalizzata unicamente sull'erogazione di servizi professionali. Ogni diversificazione, anche attraverso partecipazioni, deve essere valutata per evitare di diluire questa percezione. L'esclusività non è solo una questione legale, ma anche di immagine e di credibilità verso i clienti.
- **Incompatibilità con altre STP:** Il divieto di partecipazione multipla a STP da parte dei singoli professionisti è pensato per evitare la frammentazione delle competenze e garantire un impegno completo verso la STP di appartenenza. Anche se la partecipazione in un'altra STP avviene tramite la STP principale, bisogna evitare che si creino sovrapposizioni di attività o concorrenza interna tra i professionisti coinvolti.
- **Maggioranza qualificata:** Questa regola assicura che le decisioni strategiche della STP siano sempre guidate da professionisti iscritti all'albo. Le partecipazioni in altre società non devono mai portare a una situazione in cui il controllo effettivo della STP passi a soggetti esterni non professionisti.
- **Polizza assicurativa:** È essenziale verificare che la polizza assicurativa della STP copra anche i rischi derivanti dalle partecipazioni in altre società. In particolare, bisogna valutare se la polizza prevede massimali sufficienti a coprire eventuali danni causati dalle attività delle società partecipate.



- **Codice deontologico:** Ogni decisione riguardante le partecipazioni deve essere vagliata alla luce dei principi deontologici della professione. L'interesse del cliente deve sempre venire prima di qualsiasi interesse economico o strategico della STP.

Analisi Approfondita delle Singole Ipotesi:

1) Partecipazione in altre S.T.P. mono o multidisciplinari (come socio finanziatore entro 1/3 del capitale sociale):

- **Rischi Ampliati:** Oltre al divieto di partecipazione multipla, è necessario considerare il rischio di creare una rete di STP interconnesse che potrebbero limitare la concorrenza o favorire pratiche non trasparenti. Anche una partecipazione di minoranza può influenzare le decisioni dell'altra STP, ad esempio spingendola a utilizzare determinati fornitori o a evitare determinati clienti.
- **Implicazioni Pratiche:** Bisogna valutare attentamente il rapporto tra le due STP. Ad esempio, se le due STP offrono servizi simili, la partecipazione potrebbe generare confusione tra i clienti o portare a una competizione interna dannosa. È fondamentale stabilire regole chiare per la gestione dei conflitti di interesse e per la condivisione delle informazioni.
- **Considerazioni aggiuntive:** La STP partecipante deve monitorare costantemente l'attività dell'altra STP per assicurarsi che rispetti i principi deontologici e le normative di settore. In caso di problemi, la STP partecipante potrebbe essere chiamata a rispondere delle azioni dell'altra società.

2) Partecipazione in società clienti:

- **Pericoli Nascosti:** Il conflitto di interessi è il rischio principale, ma può manifestarsi in modi sottili. Ad esempio, la STP potrebbe essere tentata di fornire al cliente partecipato servizi di qualità inferiore o a prezzi superiori rispetto ad altri clienti, oppure potrebbe ritardare l'invio di fatture per non danneggiare la situazione finanziaria del cliente.
- **Effetti sulla Reputazione:** Anche se non si verificano conflitti di interesse concreti, la semplice percezione di un legame privilegiato con un cliente può danneggiare la reputazione della STP e allontanare altri clienti. La trasparenza è fondamentale: tutti i clienti devono essere informati della partecipazione e devono essere garantite pari opportunità.
- **Alternative:** Invece di una partecipazione diretta, si potrebbero valutare forme di collaborazione diverse, come accordi di partnership o contratti di fornitura, che permettano di beneficiare dei vantaggi della relazione senza incorrere nei rischi di un conflitto di interessi.

3) Partecipazione in altre società per mero investimento:

- **Valutazione della Coerenza:** La coerenza con l'oggetto sociale non è solo una questione formale. Bisogna valutare se l'investimento è in linea con i valori e la missione della STP. Ad esempio, un investimento in una società che produce beni di lusso potrebbe essere percepito



come incoerente con l'immagine di una STP che offre servizi di consulenza a piccole imprese.

- **Rischio di Distrazione:** La gestione di investimenti finanziari può distrarre i professionisti della STP dalle loro attività principali. È necessario valutare se la STP ha le competenze e le risorse necessarie per gestire efficacemente gli investimenti senza compromettere la qualità dei servizi professionali.
- **Diversificazione:** È consigliabile diversificare gli investimenti per ridurre il rischio di perdite finanziarie. La STP dovrebbe definire una politica di investimento chiara e trasparente, che tenga conto dei rischi e dei benefici potenziali.

4) Partecipazione in Enti vari, anche del Terzo Settore:

- **Motivazioni Trasparenti:** Le motivazioni della partecipazione devono essere chiare e trasparenti. La STP deve dimostrare che la partecipazione è finalizzata a promuovere il bene comune o a sostenere attività di interesse sociale, e non a ottenere vantaggi impropri o a eludere le norme sulle STP.
- **Controllo delle Attività:** La STP deve monitorare attentamente le attività dell'ente partecipato per assicurarsi che siano in linea con i principi deontologici e le normative di settore. In caso di problemi, la STP potrebbe essere chiamata a rispondere delle azioni dell'ente.
- **Coinvolgimento dei Professionisti:** È consigliabile coinvolgere i professionisti della STP nelle attività dell'ente partecipato, ad esempio offrendo servizi di consulenza pro bono o partecipando a progetti di volontariato. Questo può contribuire a rafforzare l'immagine positiva della STP e a promuovere il senso di responsabilità sociale tra i professionisti.

In Sintesi:

Le partecipazioni in altre società da parte di una STP rappresentano un'opportunità per diversificare le attività e aumentare i profitti, ma comportano anche rischi significativi. È fondamentale valutare attentamente tutti i rischi e le implicazioni, sia legali che deontologiche, prima di prendere qualsiasi decisione. La trasparenza, la coerenza e il rispetto dei principi professionali devono essere sempre al primo posto.



R5. Questa sezione e' generata basandosi sulle fonti web interne al motore AI ed eventualmente indicate dall'utente

Certo, ecco una versione estesa del testo che hai fornito, senza riferimenti a sentenze, leggi, circolari o normative specifiche:

Analizziamo le diverse ipotesi di partecipazione di una Società tra Professionisti (STP) in altre società ed enti, focalizzandoci sulle possibili difficoltà etiche e di corretta condotta professionale, basandoci sulle fonti che hai fornito.

Considerazioni generali sulle STP

Le Società tra Professionisti (STP) sono pensate per combinare la praticità delle società commerciali con le necessità delle professioni intellettuali. Queste società devono essere registrate in un apposito registro e presso l'ordine professionale di riferimento. È importante che i soci professionisti mantengano un controllo decisionale preponderante.

Ipotesi di partecipazione e relative difficoltà

1. Partecipazione in altre S.T.P. (mono o multidisciplinari)

- **Difficoltà:** In generale, sembra sconsigliabile che una STP partecipi in un'altra STP. Questa restrizione mira a prevenire aggiramenti delle regole che limitano la partecipazione di ciascun socio a una sola STP. Questa limitazione vale sia per i soci professionisti che per quelli non professionisti.
- **Possibilità:** Alcune interpretazioni lasciano aperta la possibilità che una STP possa partecipare in un'altra STP in modo indiretto, anche se questa pratica potrebbe risultare problematica.

2. Partecipazione in società clienti

- **Difficoltà:** Non ci sono divieti assoluti, ma è fondamentale valutare attentamente il rischio di conflitto di interessi. La partecipazione non deve compromettere l'indipendenza e l'obiettività della STP nello svolgimento del proprio lavoro.
- **Etica professionale:** Le regole di condotta professionale potrebbero contenere norme specifiche che regolano i rapporti con i clienti e che potrebbero essere violate dalla partecipazione in società clienti.

3. Partecipazione in altre società per mero investimento

- **Difficoltà:** Una STP può investire in società commerciali, a condizione che ciò non danneggi l'esercizio della sua attività professionale. I soci della STP non devono assumere ruoli gestionali nella società in cui investono. L'acquisizione di un controllo dominante in società commerciali sembra essere da evitare.



- **Reputazione:** Se la STP partecipa come investitore tramite un'altra società, è importante che i rappresentanti e gli amministratori di quest'ultima abbiano una buona reputazione.

4. Partecipazione in Enti vari, anche del Terzo Settore

- **Difficoltà:** Non ci sono ostacoli specifici, ma è necessario assicurarsi che la partecipazione sia coerente con lo scopo della STP e con i principi etici. La partecipazione non deve distogliere la STP dalla sua attività professionale né comprometterne l'indipendenza.
- **Terzo Settore:** La partecipazione in enti del Terzo Settore deve essere in linea con gli obiettivi di interesse civico, solidarietà e utilità sociale di tali enti.

Aspetti etici generali

- **Indipendenza e Conflitto di Interessi:** In tutti i casi di partecipazione, è essenziale evitare situazioni di conflitto di interessi e proteggere l'indipendenza della STP.
- **Segreto professionale e Riservatezza:** La partecipazione in altre società non deve mettere a rischio il segreto professionale e la riservatezza delle informazioni ottenute durante l'attività professionale.
- **Comunicazione:** La STP deve comunicare in modo trasparente e veritiero, assicurando che le informazioni siano chiare, corrette e non fuorvianti.

Altre considerazioni

- **Ruolo dei soci:** I soci non professionisti (ad esempio, investitori) non devono influenzare le decisioni professionali della STP.
- **Gestione:** La gestione della STP può essere affidata anche a soci non professionisti.
- **Partecipazione esclusiva:** Ogni socio (professionista o meno) può partecipare a una sola STP.
- **Verifica dei requisiti:** Chi gestisce la STP deve verificare che i soci possiedano i requisiti necessari al momento dell'ammissione.
- **Avvocati:** L'attività degli avvocati in forma societaria è riservata esclusivamente alle società tra avvocati, con alcune limitazioni alla partecipazione in STP.

Spero che questa analisi ti sia utile.

R6. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sui documenti di contesto passati dall'utente

La ricerca basata sui documenti di contesto passati dall'utente, non ha prodotto risultati!



ULTERIORI RIFERIMENTI A SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Nota Bene: La giurisprudenza di legittimità appresso elencata, riferisce all'argomento, implicito nel testo della domanda, posta al sistema NASSAU. Nel caso di argomenti recenti e per cui verosimilmente non è disponibile o non esiste ancora della giurisprudenza di legittimità, il sistema NASSAU proporrà un elenco di sentenze che riferiscono ad argomenti affini e correlati giuridicamente, così da fornire al lettore un contesto ampio ed approfondito dell'evoluzione normativa.



STUDIO SANTI & Associati

FONTI WEB CORRELATE

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15968-potenziale...>

<https://notariato.it/wp-content/uploads/106-2022.pdf...>

<https://www.consulentidellavoroviterbo.it/societa-tra-profes...>

<https://www.consulentidellavoroviterbo.it/societa-tra-profes...>

<https://ordinepsicologilazio.it/post/linee-guida-stp...>

<https://metatasse.it/stp-societa-tra-professionisti-guida-co...>

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it